



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 92 del 07-12-2018

OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DI CATEGORIA ECCEDENTE LE F1 UE E F2 UE DAL 24 DICEMBRE 2018 AL 7 GENNAIO 2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 31 DICEMBRE 2018

IL SINDACO

Rilevato:

- che nell'approssimarsi delle feste di capodanno, anche il Comune di Castelnuovo del Garda è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
- che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato:

- che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso agli infortunati, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie e cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;
- che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso, e ai feriti per altre cause che vi accedono;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Polizia Urbana (con sanzioni da € 25,00 ad € 250,00 - salvo sanzioni penali), venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e capodanno, compresa la notte di capodanno allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica,

Ritenuto pertanto necessario:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della

conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;

- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini nonché dei venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, a tutela dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Richiamati :

- il Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell'incolumità pubblica;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 41 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Verona del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS,

Visto il comma 1 dell'art. 17, del D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Visto il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di recepimento della direttiva 2013/29/UE, con particolare riguardo agli artt. 3 e 33;

DISPONE IL DIVIETO

A) dalle ore 12,00 del 24 dicembre 2018 alle ore 7,00 del 7 gennaio 2019 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco d'artificio, eccedenti le categorie F1 UE "fuochi d'artificio che presentano un **rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile** e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione" e F2 UE "fuochi d'artificio che presentano un **rischio potenziale basso e un basso livello di rumorosità** e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori degli edifici in spazi confinati", così come definite dal D.Lgs. n.123/2015, nei centri abitati, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n.123/2015;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs 29 luglio 2015, n. 123, (con particolare riferimento all'art 33 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo

DISPONE

– che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castelnuovo del Garda e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;

RACCOMANDA

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e copia viene inviata a:

- Prefetto di Verona
- Alla Questura di Verona;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando della Polizia Locale.

F.to Peretti Giovanni

IL SINDACO



